

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

Tra i sottoscritti signori:

- Armando Pezzarossa nato a Taranto il 02/04/1964, residente a Milano in via Paolo Lomazzo 5, cittadino italiano, C.F. PZZRND64D02L049D;
- Lorenzo Marchetti nato a Milano il 17/01/1960, residente a Milano in via via Butti 14, cittadino italiano, C.F. MRCLNZ60A17F205X;
- Silvio Pirovano nato a Paderno Dugnano il 23/07/1955, residente a Peschiera Borromeo, MI, in via Fabio Filzi 14c, cittadino italiano, C.F. PRVSLV55L23G220O;

si stipula e si conviene quanto segue:

1) E' costituita un'associazione denominata **"IMMAGINI D'AMBIENTE"**, con sede a Milano in Corso di Porta Ticinese 50.

2) L'associazione ha per oggetto la valorizzazione, la promozione, lo studio, la didattica e la diffusione dell'arte e della tecnica fotografica, con particolare attenzione, ma non esclusivamente, alla fotografia/video naturalistica e di reportage, nell'accezione più ampia dei termini. Inoltre la promozione e/o la realizzazione di iniziative di valorizzazione, documentazione, diffusione e conservazione del patrimonio naturalistico, storico e culturale nazionale ed internazionale. Infine lo studio e la realizzazione di progetti ed eventi attraverso l'utilizzo dei più diversi supporti artistici, didattici e tecnologici. Ai fini del raggiungimento dell'oggetto l'associazione può studiare, promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione delle cono-

scenze nei campi della fotografia, dei video, della cultura e della natura, o di ogni altra materia connessa; progettare, promuovere e realizzare attività di formazione; elaborare studi e progetti per gli operatori del settore; fornire consulenze e/o supporto logistico, informativo, organizzativo e di servizi (tradizionali e multimediali) per chi opera a ogni titolo nel settore; progettare, promuovere e realizzare iniziative turistiche, incontri, seminari e manifestazioni inerenti i settori in oggetto. Nell'esercizio di tale attività e in conformità alle proprie finalità istituzionali, l'associazione potrà istituire, anche mediante appalto a terzi, centri di distribuzione di prodotti relativi ai settori trattati, sia per i propri associati sia per richiedenti esterni. Essa potrà avvalersi di ogni mezzo di informazione e di studio ed editare libri, brochures, periodici o bollettini ed ogni altra pubblicazione in genere. L'Associazione potrà avvalersi di ogni mezzo, nel rispetto dell'ordinamento giuridico, al fine di promuovere lo sviluppo delle discipline connesse all'arte della fotografia e della conoscenza e conservazione del patrimonio naturale, storico e culturale.

3) L'Associazione elabora e realizza specifici progetti di intervento nel campo delle attività elencate al punto 2) con la possibilità di instaurare di volta in volta rapporti e collaborazioni con organismi associativi, istituzioni culturali, enti pubblici o privati, in Italia e all'estero, pur mantenendo sempre la più completa indipendenza nei loro confronti. La formazione e la consulenza qualificata saranno tra i mezzi prevalenti per il conseguimento dello scopo sociale. La formazione è da intendersi nei termini più ampi e per ogni livello culturale e professionale, addestramento tecnico, aggiornamento professionale, formazione manageriale e comportamentale.

4) L'Associazione ha durata illimitata e i suoi esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

5) L'Associazione è senza scopo di lucro, è apolitica ed aconfessionale.

6) Per l'attuazione delle proprie finalità l'Associazione si avvarrà delle eventuali sponsorizzazioni e dei contributi finanziari di privati, di enti pubblici e privati, enti locali, società, associazioni, istituzioni pubbliche o private, nazionali ed internazionali, che intendano offrire il proprio sostegno all'attività ed ai programmi dell'Associazione.

7) Il Consiglio direttivo iniziale è composto dai sig. **Armando Pezzarossa**, (presidente), **Lorenzo Marchetti** (vicepresidente) e **Silvio Pirovano** (tesoriere), nominati fino a revoca o dimissioni.

8) I rapporti tra gli associati e il funzionamento degli organi dell'Associazione sono regolati dallo Statuto di seguito riportato.

"STATUTO"

Art.1)E' costituita un'associazione denominata **"IMMAGINI D'AMBIENTE"**, con sede a Milano in Corso di Porta Ticinese 50;

Art. 2) L'Associazione ha sede legale in Milano, Corso di Porta Ticinese 50;

Art. 3) L'associazione ha per oggetto la valorizzazione, la promozione, lo studio, la didattica e la diffusione dell'arte e della tecnica fotografica, con particolare attenzione, ma non esclusivamente, alla fotografia/video naturalistica e di reportage, nell'accezione più ampia dei termini. Inoltre la promozione e/o la realizzazione di iniziative di valorizzazione, documentazione, diffusione e conservazione del patrimonio naturalistico, storico e culturale nazionale ed internazionale. Infine lo studio e la realizzazione di progetti ed eventi attraverso l'utilizzo dei più diversi supporti artistici, didattici e tecnologici. Ai fini del raggiungimento dell'oggetto l'associazione può studiare, promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione delle conoscenze nei campi della fotografia, dei video, della cultura e della natura, o di ogni altra materia connessa; progettare, promuovere e realizzare attività di formazione; elaborare studi e progetti per gli operatori del settore; fornire consulenze e/o supporto logistico, informativo, organizzativo e di servizi (tradizionali e multimediali) per chi opera a ogni titolo nel settore; progettare, promuovere e realizzare iniziative turistiche, incontri, seminari e manifestazioni inerenti i settori in oggetto. Nell'esercizio di tale attività e in conformità alle proprie finalità istituzionali, l'associazione potrà istituire, anche mediante appalto a terzi, centri di distribuzione di prodotti relativi ai

settori trattati, sia per i propri associati sia per richiedenti esterni. Essa potrà avvalersi di ogni mezzo di informazione e di studio ed editare libri, brochures, periodici o bollettini ed ogni altra pubblicazione in genere. L'Associazione potrà avvalersi di ogni mezzo, nel rispetto dell'ordinamento giuridico, al fine di promuovere lo sviluppo delle discipline connesse all'arte della fotografia e della conoscenza e conservazione del patrimonio naturale, storico e culturale.

Art. 4) L'Associazione elabora e realizza specifici progetti di intervento nel campo delle attività elencate al punto 3) con la possibilità di instaurare di volta in volta rapporti e collaborazioni con organismi associativi, istituzioni culturali, enti pubblici o privati, in Italia e all'estero, pur mantenendo sempre la più completa indipendenza nei loro confronti. La formazione e la consulenza qualificata saranno tra i mezzi prevalenti per il conseguimento dello scopo sociale. La formazione è da intendersi nei termini più ampi e per ogni livello culturale e professionale, addestramento tecnico, aggiornamento professionale, formazione manageriale e comportamentale.

Art. 5) Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalle quote sociali; b) dagli apporti in denaro o in natura dei singoli soci; c) dalle sponsorizzazioni e dai contributi finanziari di enti pubblici, enti locali, società, associazioni, istituzioni pubbliche o private, nazionali ed internazionali che intendano offrire il proprio sostegno all'attività ed ai programmi dell'Associazione; d) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali; e) dai proventi derivanti dall'attività di distribuzione di prodotti e servizi.

Art. 6) L'Associazione ha durata illimitata e i suoi esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7) Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio sono predisposti dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Art. 8) L'Associazione è aperta a tutti senza distinzione di nazionalità e nel rispetto delle opinioni individuali. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti di qualunque nazionalità, che versino la quota annuale determinata dal Consiglio direttivo al fine di partecipare alle attività dell'Associazione e che operino a qualunque titolo nel campo dell'arte, della cultura, della tecnologia, della didattica e dello studio e conservazione della natura, o ne abbiano interesse. Il consiglio direttivo avrà il compito di vagliare le domande di iscrizione e potrà rigettarle qualora non sussistano i requisiti per l'iscrizione stessa.

Art. 9) L'essere socio dell'Associazione comporta l'adesione allo Statuto, alle modificazioni di esso, ai regolamenti interni ed i codici deontologici adottati. Il socio dovrà, a pena di esclusione, partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, sostenerne le rivendicazioni, uniformarsi alle decisioni del consiglio direttivo, astenersi da qualsiasi azione che in qualsiasi modo possa danneggiare gli interessi, l'immagine od il prestigio dell'Associazione stessa.

Art. 10) La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni, per non aver rinnovato il pagamento della quota, per indegnità.

Art. 11) Il socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata tre mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

Art. 12) L'Assemblea degli associati può deliberare a maggioranza l'esclusione di un associato, nei casi in cui essa reputi la permanenza dell'associato incompatibile con le finalità dell'associazione.

Art. 13) I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione.

Art. 14) Categorie di soci.

I soci si dividono in tre categorie:

a) soci fondatori; b) soci ordinari; c) soci onorari. I soci onorari non hanno diritto di voto in assemblea. I soci fondatori sono gli unici che possono essere membri del Consiglio direttivo, e il voto di uno di essi equivale al voto di 100 soci ordinari. Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione o hanno acquisito tale qualifica per delibera dell'assemblea. Sono soci onorari coloro che vengono designati tali dall'assemblea. I soci fondatori ed i soci ordinari hanno diritto all'assegnazione di una quota di patrimonio in caso di scioglimento dell'associazione, come previsto all'articolo 25 del presente statuto.

Art. 15) L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di due fino a un massimo di trenta membri eletti dall'assemblea generale, che ne fissa il numero. Può essere eletto qualunque socio purché abbia compiuto la maggiore età, sia in regola con il pagamento delle quote sociali e abbia la qualifica di socio fondatore. I componenti del Consiglio direttivo restano in carica fino a revoca o dimissioni e possono essere rieletti. Il Consiglio direttivo nomina nel proprio ambito un presidente, un vicepresidente ed un tesoriere, rieleggibili. Se necessario il Consiglio direttivo può nominare tra i propri membri uno o più consiglieri delegati, fino ad un massimo di tre, con poteri fissati all'atto della nomina. Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo dell'associazione. I consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni inerenti il loro ufficio. L'assemblea può inoltre assegnare loro un eventuale emolumento.

Art. 16) In caso di dimissioni, decesso o di qualsiasi altro impedimento di un consigliere elettivo, il Consiglio direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida all'assemblea. Chi surroga consiglieri che hanno cessato dalle funzioni anzitempo o per morte o per altra causa, rimane in carica sino alla scadenza del mandato del consigliere da lui surrogato.

Art. 17) Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno metà dei consiglieri in carica.

Art. 18) Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nessuno escluso. Determina la quota annuale di iscrizione e compila i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione.

Art. 19) Il presidente ed in sua assenza il vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Art. 20) L'assemblea è costituita dai soci dell'Associazione. Essa è convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, mediante affissione dell'avviso presso la Sede sociale e la sede operativa, o con altro mezzo che il presidente riterrà idoneo, contenente l'ordine del giorno ed ora di convocazione almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 21) Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci fondatori e i soci ordinari in regola con il pagamento della quota annua di iscrizione. Ciascun socio potrà rappresentare nell'Assemblea uno o più soci fino a un massimo di tre, presentando al presidente dell'assemblea delega scritta da parte dei rappresentati.

Art. 22) L'assemblea ha il potere di eleggere il Consiglio direttivo, approvare il bilancio di esercizio, modificare lo statuto o sciogliere l'Associazione, conferire la qualifica di socio fondatore e di socio onorario su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 23) L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo ed in eventuale sua assenza dal vicepresidente. Il presidente nomina un segretario e, se necessari, due scrutatori.

Art. 24) L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente almeno il 51% degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti con diritto di voto. I soci fondatori, ai fini del conteggio dei presenti valgono tante presenze quanti sono i voti che essi rappresentano. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione sono necessari voti favorevoli di almeno due terzi dei voti.

Art. 25) In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio che in ogni modo deve essere fatto per scopi di pubblica utilità o verso associazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe od affini. Qualora ciò non fosse possibile, il patrimonio sarà assegnato pro-quota a tutti i soci fondatori e ordinari.

Art. 26) Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'organizzazione e i suoi organi, esclusa ogni altra giurisdizione, sono sottoposte alla competenza di tre probiviri nominati dal Consiglio direttivo o, se questa è parte in causa, uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo tra i due così nominati.

Art. 27) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia a quanto espressamente previsto dal Codice Civile in materia di associazioni.

Letto, confermato sottoscritto in Milano il

giorno

del mese di

dell'anno

Armando Pezzarossa _____

Lorenzo Marchetti _____

Silvio Pirovano _____